

## CLVI.

## 1ª TORNATA DI DOMENICA 23 GIUGNO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORÀ.

## INDICE.

Disegno di legge . . . . .	Pag. 5605
Bilancio di grazia e giustizia ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5611-14-16-20-22
D'ANDREA . . . . .	5617
DE CESARE . . . . .	5605
DE NICOLÒ . . . . .	5613
FILI-ASTOLFONE ( <i>presidente della Sotto-giunta del bilancio</i> ) . . . . .	5608-22
MEL . . . . .	5618-21
PALA . . . . .	5611
RAVA . . . . .	5608
SACCHI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5609
STELLUTI-SCALA . . . . .	5616

La seduta comincia alle 10.

Stelluti-Scala, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Nella tornata di ieri abbiamo esaurito i capitoli del bilancio di grazia e giustizia: rimangono ora a discutere i capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa

dell'amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

TITOLO I. — Entrate ordinarie. — Categoria I. — Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. — Consolidato 5 per cento, lire 240,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

De Cesare. Onorevoli e pochi colleghi: pochi ma buoni. Non mi sento certo tentato in queste condizioni di fare un discorso di politica ecclesiastica. Non n'è il momento. Gli argomenti non mancherebbero, e gravi, ma riserbiamoli a giorni migliori; mi limiterò a fare alcune raccomandazioni e alcune interrogazioni al ministro dei culti.

Anzitutto manifesto il mio compiacimento alla Sotto-commissione del bilancio e soprattutto al relatore, il quale ha esposto nella sua relazione, non solo le condizioni in cui si trova oggi, finanziariamente, il Fondo per il culto, ma tutte le ragioni, le quali vieterebbero che il Fondo pel culto seguitasse ad essere, come è stato finora, una specie di fondo di riserva per tutti i bisogni dello Stato. Il Fondo pel culto ha già dato allo Stato quasi trenta milioni; è impegnato per altri tre milioni circa col disegno di legge, che si trova innanzi alla Camera, e della cui Commissione mi onoro di far parte, per la Cassa nazionale della vecchiaia e la invalidità degli operai. Si va così ai 32 milioni. La liquidazione del patrimonio eccle-

siastico non è compiuta ancora; è lunga e laboriosa, perchè si tratta di precisare l'attivo e il passivo dei due patrimoni: per tutti gli effetti così delle leggi precedenti, come dell'ultima del 1899; liquidazione la quale non potrà essere veramente definitiva che quando si sia adempiuto a tutti gli oneri imposti dalle suddette leggi. Io dunque consento perfettamente nelle raccomandazioni dell'egregio relatore, e confido che l'onorevole ministro, il quale ha fatto, per parecchio tempo, parte del Consiglio di amministrazione del Fondo pel culto ed è stato relatore di questo bilancio, e ne sa benissimo le condizioni, voglia resistere a qualunque tentativo, da qualunque parte esso venga, perchè prima della liquidazione sia distratta altra somma, anche minima.

**Rava.** Chiedo di parlare.

**De Cesare.** Il mio amico Sacchi ha dimenticato poi nella sua relazione due altre circostanze, le quali avvalorano quel che io dico. Egli ha dimenticata la liquidazione per le Chiese Ricettizie: liquidazione, che viene sempre più limitando i proventi del Fondo pel culto. Sopra circa 900 Chiese Ricettizie, si hanno finora meno di 200 domande da parte dei municipii. È naturale che gli altri aspettino la morte dei superstiti partecipanti, per poter chiedere l'intero.

Inoltre il relatore, senza fargli rimprovero, ha dimenticato un ordine del giorno, che io proposi nell'ultima discussione, fatta in questa Camera, intorno al disegno di legge per l'aumento delle congrue.

Io, dunque, in quella occasione, presentai con l'onorevole Chimirri, un ordine del giorno, che svolsi ampiamente e di cui do lettura:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dei culti, e, convinta della necessità che lo Stato venga non solo in aiuto del clero più povero, ma ne vigili l'istruzione, invita il Governo a studiare i mezzi più adatti per provvedere. »

Il ministro del tempo, che era l'onorevole Finocchiaro-Aprile, l'accettò e la Camera lo approvò all'unanimità.

Io confido che l'onorevole ministro dei culti vorrà portare la sua attenzione su questa circostanza essenziale, vale a dire che, essendo volontà ferma nella Camera di venire in aiuto del basso clero, non vogliamo trascurare il clero più povero, che è quello, il quale non ha benefici di sorta.

Si è provveduto al clero curato, portandone la congrua a 900 lire oggi, e a mille lire domani; si provvede così al miglioramento di 10 mila e più parroci, e si compie un atto di buona e saggia politica ecclesiastica; ma non dobbiamo dimenticare le condizioni del clero più povero, che è quello, come ho detto, privo di ogni beneficio.

Ora, fino a quando le alte finalità religiose e politiche del Fondo per il culto non siano raggiunte, mi pare che non sia onesto distrarne il patrimonio ad altri usi, non contemplati dalla legislazione, e tanto meno dalla provvida legge del 4 giugno 1899.

Ora io mi attendo dall'onorevole ministro dei culti dichiarazioni rassicuranti, e sono sicuro d'averle, perchè egli ha spirito mite e, benchè appartenga ad un Ministero radicale, (*Commenti a sinistra*) in fatto di politica ecclesiastica può trovarsi di accordo con me. (*Si ride*).

Ne abbiamo discusso più volte; egli ha dato non una ma parecchie prove di voler andare adagio, e di non voler permettere che si disponga di un patrimonio, che ha dalla legge una destinazione speciale, che non si dovrebbe, ripeto, in nessun caso, distrarre o tradire.

E colgo questa occasione per rivolgere all'onorevole ministro dei culti due raccomandazioni. La prima concerne il personale del Fondo per il culto, una delle Amministrazioni dello Stato, che meglio procede. Bisogna avere un po' di pratica di questa materia, per essere convinto che un'Amministrazione più avveduta e diligente non ha forse lo Stato. Il direttore è ben conosciuto dall'onorevole ministro dei culti e da tanti di noi; è così degna persona, è così degno funzionario il Tami, che io non dirò altro di lui. Ma gli impiegati di quella Amministrazione si trovano oggi come stretti in un cerchio di ferro, perchè obbligati a fare tutta la loro carriera lì dentro, mentre sono impiegati dello Stato, ed hanno e diritti e obblighi pari agli altri.

La loro carriera si rende pressochè impossibile, certo molto lenta, poichè non hanno modo di rompere il cerchio che li stringe. Occorrerebbe pareggiarli agli altri impiegati dell'Amministrazione della giustizia, fare un ruolo unico, e dar loro una carriera, la quale sia giusta e doverosa ricompensa del lavoro straordinario e intelligente, che prestano, so-

prattutto da quando è andata in atto la legge del 4 giugno 1899.

**Presidente.** L'avverto, onorevole De Cesare, che siamo al capitolo che riguarda il consolidato 5 per cento.

**De Cesare.** Ho finito.

L'altra raccomandazione concerne la strana pretesa dell'amministrazione finanziaria dello Stato, che esige dai parroci la tassa di manomorta.

È questo un argomento, che ha trattato qui l'egregio nostro collega Stelluti-Scala, e ne ha avuto dal ministro delle finanze risposte che, invece di rassicurarlo, lo irritarono talmente, che sentì il bisogno di venire da me e mi disse: ma per amor di Dio, vediamo di fare tutto quanto è possibile, perchè non si consumi una ingiustizia così patente da parte dell'amministrazione dello Stato!

Ingiustizia davvero, perchè la legge del 4 giugno 1899, che è il maggior vanto della passata Legislatura, che io promossi e sostenni con tutte le mie forze, ed ebbi la fortuna di veder entrare in porto, quella legge concede la congrua netta da qualunque imposta, sotto qualunque forma, e il supplemento di congrua, netto dalle spese del culto.

Ma invece l'amministrazione finanziaria da prima tentò di colpire con la tassa di manomorta l'aumento di congrua; e quando vide che i parroci resistevano, si limitò a colpire della tassa il primo semestre, che va dal 1º luglio al 31 dicembre 1899.

Sono piccinerie e taccagnerie, le quali non fanno onore al fisco italiano.

La legge vuole le congrue nette da qualunque imposta; il ministro Chimirri l'anno scorso inviò una circolare agli agenti della finanza, prescrivendo loro che non dovessero colpirle in alcun modo.

Ebbene, e legge e circolare e discussioni parlamentari servono a nulla: il Ministero delle finanze seguita a pretendere la tassa, ed alcuni parroci hanno già ricorso al magistrato, e non è improbabile, anzi è certo, che la sentenza sarà conforme allo spirito ed alla lettera della legge.

Invito dunque il ministro dei culti di spendere la sua autorità personale presso il ministro delle finanze; senza note, senza lettere, con due parole dette alla buona, ma efficaci e concludenti, per impedire che seguiti a verificarsi questo vero scandalo.

Le raccomandazioni sono compiute, e vengo alla interrogazione.

Veramente su questo capitolo parlerà di proposito il mio amico e collega De Nicolò, ma io, come vecchio autore di discorsi e di articoli sull'argomento, mi credo in dovere di fare questa interrogazione, la quale concerne, come avrete indovinato, le chiese Palatine di Puglia.

Quali intenzioni ha rispetto ad esse il presente ministro dei culti? Sono cinque o sei anni che si trascina qui dentro una discussione penosa e tediosa, la quale, per onore del Governo, dovrebbe portare ad una conclusione equa e sollecita, ma dalla conclusione si rimane sempre lontani.

Io trattai, cinque anni or sono, questa questione e di proposito. L'onorevole Cocco-Ortu era allora relatore del bilancio dei culti, e se ne deve rammentare. Il mio discorso, le mie rivelazioni produssero tale effetto, che il defunto ministro Costa fu obbligato a riconoscere e ammettere la verità e gravità dei fatti, che io aveva rivelati, e dichiarò che avrebbe costretta l'amministrazione così detta civile, delle chiese Palatine a pubblicarne il bilancio, come appendice a quello dei culti.

Sono passati quattro o cinque anni, ripeto; al palazzo di piazza Firenze si sono succeduti non so quanti ministri, ma le migliori intenzioni dei ministri pare che siano paralizzate da qualche forza occulta e permanente, che io non mi so spiegare.

Nei discorsi privati i ministri si mostrano benissimo disposti, danno assicurazioni esplicite, riconoscono le magagne e le violenze che si sono verificate e si verificano in quell'Amministrazione, sottratta ad ogni controllo; ma quando dovrebbe verificarsi l'azione, essi tentennano, e non hanno il coraggio di andare in fondo.

Onorevole Cocco Ortu, prenda lei una risoluzione. Io non indicherò questa o quella, ma lo stato presente è il peggiore di tutti, perchè perpetua una situazione intollerabile d'illegalità, d'ingiustizie e di violenze; e se occorreranno altri schiarimenti, e fatti, e nomi, io sono disposto a portar tutto alla Camera.

Ella ricorderà, che nel mio discorso del luglio 1897 proposi una Commissione d'inchiesta, ma d'allora non si è fatto nulla; continua il triste *statu quo*; i ministri si stringono nelle spalle, lasciando troppo intendere

che non sono liberi di agire come dovrebbero e forse vorrebbero.

È cosa, la quale, ripeto, non fa onore a nessuno. E però sperando e confidando di avere anche su questo argomento risposte chiare e rassicuranti, io pongo fine al mio dire, chiedendo perdono alla Camera, avendo dichiarato di voler fare poche raccomandazioni, mi sono lasciato andare oltre il tempo che mi era prefisso. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Io devo pregare gli oratori di attenersi assolutamente all'argomento del capitolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

**Rava.** Io mi attendo la risposta, ad una domanda che feci già nella discussione generale, all'onorevole ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Sacchi rispose subito per conto suo e mi dichiarai soddisfatto, ma oggi non posso lasciar passare sotto silenzio le parole dell'onorevole De Cesare, che ha ripetuto le solite idee sulla Cassa pensioni degli operai e sul suo diritto verso i beni del Fondo del culto che alla Cassa stessa ha concesso lo Stato con una legge.

Prima di tutto, io ho chiesto il conto esatto, definitivo, una buona volta, di questo Fondo per il culto...

*Una voce all'estrema sinistra.* Che bisognerebbe sopprimere.

**Rava.** ... il Parlamento ha diritto d'avere notizia di questa desiderata ripartizione dei due patrimoni, secolare e regolare; prima stavano nella proporzione di un terzo e di due terzi; e poi stavano, si disse, nella proporzione di due quinti e tre quinti; e adesso pare non abbiano più nessuna relazione, perchè non se ne parla più. Io desidero che sia chiarito questo argomento dall'onorevole ministro, secondo le origini dei due patrimoni e non altro.

L'onorevole De Cesare si è lamentato, che la relazione non abbia ricordato il suo ordine del giorno, ed ha per parte mia perfettamente ragione, perchè non voglio, e lo dissi, nemmeno io togliere nulla al basso clero; a me pure dispiacque che la relazione non avesse ricordato l'ordine del giorno votato dal Senato, che l'onorevole Cocco-Ortu e l'onorevole Zanardelli hanno già accettato nel Senato, e che quindi non dubito sarà accolto oggi qui, e potrà essere così l'inizio di quel conto che si desidera, per evitare tali dissidi.

Quanto alle parole dell'onorevole De Ce-

sare, che dice non essere onesto che si tolga più nulla a questo Fondo del culto, me ne dolgo e mi permetto osservare che c'è la legge del 1898. Il Parlamento italiano quando ha votato quella legge ed ha assegnato agli operai il decimo di quello che spetta allo Stato sul Fondo per il culto; dopo avere prese troppe anticipazioni per sè, non ha inteso di fare nè uno scherzo, nè un furto, nè una mistificazione; perchè esso, se lo ha assegnato, sapeva bene e dai conti stessi del Fondo risultava, che qualche milione ci era.

**De Cesare.** Non sono finalità ecclesiastiche.

**Rava.** Sì, ma resta da eseguire una legge del Parlamento italiano, quella del 1898. Se il Parlamento vorrà fare l'errata-corrige a sè stesso, verremo qui a discutere una nuova legge; ma fino a che c'è quella del 1898, noi dobbiamo insistere perchè sia rispettata. E con ciò non si viene meno al rispetto e alla stima per l'Amministrazione che lodo. Dirò di più che, quando l'onorevole Cocco-Ortu non aveva l'onore di appartenere ad un Ministero radicale, come dice il collega egregio, ricordo come Domenico Berti, il quale non era certo un radicale, perchè veniva dai banchi dove l'onorevole De Cesare siede, ed era uomo di alto intelletto e di nobilissimo cuore, presentasse due progetti che assegnavano alla Cassa-pensione degli operai 20 milioni sul Fondo culto: onorevole De Cesare, se i tre o quattro milioni di oggi sono un grande danno che si tenta di fare al Fondo stesso e a beneficio degli operai, che reato allora era mai quello pensato dall'onorevole Domenico Berti?

Quindi insisto perchè l'onorevole ministro di grazia e giustizia, dando esecuzione all'ordine del giorno del Senato, venga presto a presentarci il conto di ripartizione. E insisto presso i miei onorevoli colleghi nel ricordare loro che il Parlamento italiano nel luglio 1898 ha votato una legge la quale assegna il decimo di ciò che lo Stato doveva avere sul Fondo del culto alla Cassa degli operai. E finchè c'è questa legge, io sarò qui modestissimo soldato a sollecitarne la buona esecuzione e a raccomandarla alla benevolenza dei miei colleghi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone,** presidente della Sotto-giunta del bilancio. Qui mi sembra che torniamo ad involgerci in un equivoco...

**Rava.** Non provocato da me.

**Fili-Astolfone,** *presidente della Sotto giunta del bilancio.* ... me lo permettano gli onorevoli Rava e De Cesare. Nessuno mette in dubbio l'assegnazione fatta con la legge del 1898 alla Cassa nazionale sulle pensioni. Che essa debba averla legittimamente, è cosa indiscutibile.

Quanto all'avanzo di questo patrimonio, quando il patrimonio sarà liquidato, allora potremo vedere (e fu previdente il legislatore) se resti o no margine per questa cassa. D'altronde se è vero che il tesoro ha preso 29 milioni come prelevazione da questo patrimonio; che altri tre milioni furono presi per la redenzione delle decime di Sardegna; ed altri tre milioni prese per le abolite decime della Sardegna, ed altri tre ora se ne pretendono, è pur vero però che di avanzi di patrimonio finora non ne abbiamo. Dunque affrettiamo premurosamente questa liquidazione, dappoichè non è il ministro d'agricoltura e commercio che si deve lagnare per mancato concorso alla Cassa della vecchiaia, ma ci dobbiamo lagnare noi che, nel 1902, per portare le congrue a mille lire avremo bisogno di quasi sei milioni e nel 1904 di altri otto.

Ripeto che questa cifra è stata ridotta per nuovi strappi per le prelevazioni conseguenti da una transazione tra Ministero del tesoro e Fondo per il culto, debito proveniente dall'ex cassa ecclesiastica. Ed allora bisogna che o sospendiamo le liquidazioni delle congrue ai parroci, o l'acconto ai Comuni di terraferma, che è incominciato in quest'anno.

Dunque noi vi diciamo: dal momento che il tesoro ha fatto il prelevamento di 29 milioni, è esso che deve dare alla Cassa nazionale la somma necessaria per la benefica istituzione. Questa è veramente la condizione dei fatti.

Ripeto: nessuno può contrastare quello che viene dalla legge del 1898 alla Cassa Nazionale sulla vecchiaia, noi la rispettiamo e la vogliamo eseguita; ma d'altra parte non possiamo sospendere la liquidazione delle congrue ai parroci lasciandola a 900 lire mentre per la legge del 1899 dobbiamo portarla nel 1904 a 1000 lire, e dobbiamo fare in modo che non venga pur meno ai Comuni di terraferma l'acconto sul quarto della rendita.

La Camera risolverà la questione quando

si discuterà il relativo disegno di legge. Quella sarà la vera sede dove noi potremo fare le nostre osservazioni, e mi auguro che potremo trovare un mezzo di conciliazione che non defraudi, nè i diritti acquisiti dei parroci per la legge del 1899, nè quelle della legge del 1898 per la Cassa nazionale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Sacchi,** *relatore.* L'onorevole De Cesare ha cominciato a rivolgere qualche parola cortese a me lodando la mia relazione, per concludere accusandomi di aver dimenticato certi argomenti. Non ci mancherebbe altro che il relatore di un bilancio riproducesse nella sua relazione gli ordini del giorno e le idee che, nelle discussioni precedenti, è parso necessario ai colleghi di presentare e di svolgere! È chiaro che l'ufficio del relatore della Giunta del bilancio sarebbe strettamente limitato a dar conto delle impostazioni, e soprattutto delle variazioni ai capitoli dei bilanci precedenti; ma è pur chiaro che in un'assemblea politica non si può a meno di trattare anche quegli argomenti che richiamano più specialmente l'attenzione degli uomini politici nel momento. Ci è però un limite di convenienza ed opportunità che credo di avere giustamente rispettato, e però non posso accettare il rilievo che nella mia relazione siano quelle lacune di cui si è lagnato l'onorevole De Cesare.

L'onorevole presidente, con molta acutezza, aveva osservato quando stava parlando l'onorevole De Cesare che, in fin dei conti, il capitolo tratta di consolidato cinque per cento e non si riferiva ad alcuni degli argomenti trattati dall'onorevole De Cesare. Vi si riferisce invece per quanto l'onorevole De Cesare disse intorno alla tassa di manomorta per la congrua dei parroci ed io mi associo al suo desiderio che la tassa di manomorta sia dedotta; credo anzi che sia in fatto dedotta perchè la legge vuole che il contributo sia al netto...

*Voci.* È dedotta.

**Sacchi,** *relatore.* Dunque non ci può essere discussione.

La tassa di manomorta (notiamolo bene) sostituisce la tassa di successione, e non è una tassa sulla rendita, ma è una tassa sul capitale perchè essa per gli enti morali sostituisce la tassa di trapasso; quindi non può essere tenuta a calcolo. (*Interruzioni*). Io credo

che si deduca, ma ad ogni modo se non si deducesse, sarà opportuno di rammentarlo.

**Cottafavi.** È il demanio che non la deduce.

**Sacchi, relatore.** Vuol dire che ad ogni modo questa discussione sarà utile perchè porterà l'effetto voluto.

Quanto alle Chiese palatine, certamente l'argomento è gravissimo e l'onorevole De Cesare in questa parte, pur sedendo a destra, ha sempre rappresentato, parlando delle Chiese Palatine di Puglia, un indirizzo liberale. Egli ha richiesto sempre che sieno sottoposti al controllo del Parlamento questi patrimoni i quali, pure essendo detti di regalia, non possono esservi sottratti perchè l'onorevole De Cesare giustamente ha osservato nei suoi discorsi dei passati anni che all'antica Corona, la quale nei regimi assoluti raccoglieva in sé la rappresentanza dello Stato, è succeduto lo Stato moderno e quindi è concetto antiquato da respingersi quello di confondere la Regalia antica che era del Principe, in quanto il Principe era lo Stato, con la Regalia moderna che non è della persona del Principe, assolutamente estranea a tutta quanta l'amministrazione dello Stato, ma della funzione la quale non può essere, nel regime rappresentativo, in alcun modo esercitata senza la responsabilità del ministro ed il controllo e le deliberazioni della Rappresentanza Nazionale. (*Benissimo!*)

Questo è il concetto della regalia moderna; altrimenti si potrebbe sostenere che perchè il Re nomina gli impiegati dello Stato o perchè il Re comanda l'esercito e l'armata, queste grandi funzioni dello Stato dovrebbero essere sottratte alle deliberazioni del Parlamento.

Questa mia concordia con l'amico mio personale, onorevole De Cesare, è un caso di più che dimostra come non sempre e non in tutti gli argomenti sia la parte topografica in cui si siede nel Parlamento, che denoti l'indirizzo più o meno liberale delle idee.

L'onorevole Rava ha voluto ripetere oggi la censura (*Denegazioni del deputato Rava*) o almeno la osservazione a cui io aveva già risposto l'altro giorno, di non avere io rammentato l'ordine del giorno del Senato relativo alla Cassa pensioni; ma perchè doveva io rammentarlo?

Nella relazione sul Fondo per il culto si trattava di dire se la liquidazione dei pa-

trimoni regolare e secolare fosse o no stata fatta.

La liquidazione non è stata fatta, e ciò fu accertato: ma non si poteva in questa occasione venire a discutere di argomenti che avessero tratto con le finalità della legge sul Fondo per il culto che non erano discusse o alle finalità dell'altra del 1898 per la Cassa pensioni per gli operai che pure non sono in discussione.

Ad ogni modo, poichè si è sollevata la questione, io ripeto quello che ho detto l'altro giorno. Innegabilmente e molto giustamente la legge del 1898 ha voluto destinare a finalità di previdenza e di beneficenza una parte della quota attribuita allo Stato dalla legge del 1866. Quindi il vero debitore diretto verso la Cassa pensioni è lo Stato, e ha ragione il mio amico personale onorevole Fili-Astolfone presidente della Sotto-giunta del bilancio, che si è sempre occupato con tanto amore dell'amministrazione pel Fondo culto. Egli è certo però che dobbiamo resistere in ogni modo a qualunque tendenza per cui, come negli anni decorsi è avvenuto, lo Stato cercasse di destinare il patrimonio del Fondo culto alle necessità generali dello Stato stesso. Perchè se queste tendenze continuassero a prevalere, il patrimonio del Fondo culto, invece di rispondere ai fini specializzati i quali poi hanno una relazione con la volontà dei fondatori, perchè dopo tutto questo patrimonio viene anche dalle fondazioni private; se, dico, con certe leggi speciali, per le distrette sia pure in cui si trovava il bilancio dello Stato, di questo patrimonio si abusasse distraendolo alle spese generali dello Stato, non solo si verrebbe meno ai fini speciali per cui fu costituito, ma si consumerebbe il patrimonio in maniera larvata e tale da aumentare il carico dei contributi perchè intanto che si destinano patrimoni speciali alle spese generali si prepara per l'avvenire un nuovo carico tributario. (*Bene! Bravo! all'estrema sinistra.*)

**Presidente.** Ma, onorevole relatore, io debbo proprio pregarla di limitarsi; perchè altrimenti è inutile aver fatto una discussione cumulativa se si deve poi discutere così diffusamente d'ogni argomento singolo.

**Sacchi, relatore.** Ho finito.

**Presidente.** Già, tutti dicono così; ma intanto non si finisce mai! (*ilarità.*)

**Sacchi, relatore.** Altri colleghi hanno di-

scusso di questo argomento; Ella, onorevole presidente, poteva anche impedirlo; ma dacchè non l'ha fatto, io debbo pure rispondere.

**Presidente.** Io non intendo impedire la libertà di parola: ma raccomando a tutti la misura.

**Sacchi, relatore.** Va bene: quando invece si prende dal patrimonio del Fondo culto per destinare alla beneficenza o alla previdenza, non si va contro le finalità di quello, perchè il patrimonio religioso ha sempre avuto i due grandi fini del culto e della beneficenza, che nel sentimento religioso antico andavano sempre uniti. Quindi non c'è vera distrazione dalle primitive finalità, e sono invece sante quelle destinazioni che tendono ad aumentare il patrimonio della previdenza e della beneficenza; e così si corrisponde sia alla mente degli antichi fondatori religiosi, sia alle nuove idealità che informano la nostra coscienza.

Assai bene osservò il presidente della Giunta che occasione più adatta per discutere di siffatte questioni sarà la discussione del disegno di legge speciale che sta agli studi della Commissione: e sarà bene che ivi si trovi il modo di accordarci tutti nello intento che abbiamo comune; quello cioè di affrettare le liquidazioni affinché si sappia quale sia la quota dello Stato e quale quella che si deve lasciare alle finalità del Fondo culto determinate dalla legge del 7 luglio 1866. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala, ma gli raccomando di attenersi strettamente all'argomento.

**Pala.** Mi atterrò strettamente al tema del capitolo che si discute, anzi farò soltanto una raccomandazione all'onorevole ministro. Io ho udito in questa discussione parlare di congrue parrocchiali che da 900 lire dovranno essere portate a lire 1000, ed effettivamente questo è disposto dalla legge. Ma io faccio notare all'onorevole ministro che vi sono certe regioni a lui ben note nelle quali, in ordine alle congrue, non si può parlare nè delle 900, nè delle 800, nè delle 700 lire, perchè in esse vi sono parroci, i quali non arrivano nemmeno ad una congrua di 600 lire. E se per legge in tutte le Province la congrua deve elevarsi almeno a 900 lire, ciò importa che quei poveri parroci pagati con

somma minore sono ancor più sacrificati degli altri, e soffrono ingiusto danno.

L'onorevole ministro ha già compreso che io mi riferisco alla Sardegna le cui condizioni egli conosce anche meglio di me, ed in specie a molti parroci della Gallura e dell'Anglona che vivono in condizioni più che modeste, miserabili. So che il Ministero ha già fatto molto; io perciò esorto vivamente l'onorevole ministro Cocco-Ortu a proseguire sulla buona via, perchè si tratta di una vera opera di giustizia il cui difetto è naturalmente sentito di più là dove esistono condizioni anche più sfortunate di quelle di tante altre Province del Regno. (*Bene!*)

**Presidente.** Desidera parlare l'onorevole ministro?

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Mi consenta l'onorevole presidente che per adempiere a un debito di cortesia risponda anche agli oratori che hanno parlato di cose non strettamente attinenti al capitolo; ma lo farò con tale discrezione che non parrà che io esca dai confini segnati nel regolamento. Ed appunto per evitare questo rimprovero mi riservo di trattare l'argomento delle Chiese Palatine sollevato dall'onorevole De Cesare, quando verrà in discussione il capitolo 35.

E vengo all'altro argomento esaminato da lui e da altri oratori che si occuparono di questioni attinenti al Fondo per il culto.

Comincio dal dichiarare che e nel Consiglio d'amministrazione di esso, e nel tempo in cui ebbi l'onore di essere sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ho posto ogni diligenza perchè il patrimonio di quella istituzione non fosse distratto per usi differenti da quelli ai quali è destinato. Uguale cura adopererò quale ministro. Infatti importa che non gli vengano meno i mezzi necessari a raggiungere i fini assegnatigli dalla legge del 1866, tra i quali precipuo quello di aiutare il clero povero e laborioso che specialmente nelle campagne compie con abnegazione e senza intransigenze ostili alle istituzioni il suo ministero spirituale. La considerazione che il Fondo pel culto deve adempiere questa funzione basta perchè il suo patrimonio debba essere gelosamente custodito. (*Benissimo!*)

Nè con questa mia dichiarazione io intendo dire alcunchè di contrario all'opinione espressa dall'onorevole Rava ed alle disposizioni della legge che provvede alla filantropica istituzione della Cassa sulla vecchiaia.

Anzi, in proposito, non ha ragione di essere il dissenso manifestatosi tra l'onorevole Rava e l'onorevole De Cesare, come del resto ha dimostrato l'onorevole Fili-Astolfone e con questi il relatore. La Cassa pensioni per la vecchiaia alla quale l'onorevole Rava porta tanto amore, amore non inferiore certo al mio che quella legge proposi ed ebbi la fortuna di farla approvare dalla Camera, non intacca il patrimonio del Fondo per il culto. Il contributo che esso dà alla benefica istituzione non è altro se non una anticipazione della quota spettante al tesoro sulla liquidazione dei beni del clero regolare.

Con questo contributo il Fondo per il culto anticipa, è vero, una somma non ancora disponibile, ma ciò non gli impone sacrificio che non possa sopportare poichè il suo bilancio non ne viene perturbato, dovendo pagare ratealmente ed in parecchi esercizi.

E qui mi cade in acconcio rispondere ad una domanda dell'onorevole Rava. Egli mi ha chiesto se io intenda provvedere per la liquidazione del patrimonio di cui si è discusso, a fine di separarlo e distinguerlo da quello del clero secolare; posso dirgli che la liquidazione è un fatto compiuto.

La direzione generale del Fondo pel culto negli anni passati, fondandosi sopra calcoli ipotetici ed in via d'approssimazione, aveva indicato l'ammontare presunto del patrimonio proveniente dalle corporazioni religiose. Questi calcoli andarono successivamente modificandosi e venivano corretti mano a mano che nuovi dati e nuovi elementi offrivano il modo di accostarsi alla realtà con maggiore esattezza. Ora si può ritenere stabilita la precisa entità patrimoniale del clero regolare, e ciò dopo gli accertamenti resi necessari dalla legge 4 giugno 1899 per gli acconti ai Comuni.

In tale occasione furono esaminati tutti i verbali di 2911 corporazioni religiose disseminate in 1200 Comuni del continente e della Sardegna, furono esaminati gli elenchi dei beni passati al Demanio dalle Casse ecclesiastiche e dal Fondo culto, e con ugual criterio analitico le passività inerenti ai beni stessi. E così si è stabilito in modo preciso e con dati ufficiali e positivi quali siano le condizioni e lo stato dei due patrimoni.

La direzione del Fondo culto, anche per questo lavoro e questo studio diligente, merita

gli encomi, ai quali mi associo, che le furono tributati dall'onorevole De Cesare, cui dichiaro che mi stanno a cuore le sorti dei funzionari che appartengono a quell'Amministrazione.

Per tornare alla questione soggiungo a coloro che vorrebbero la ripartizione immediata, che ad essa si oppongono ostacoli di diritto e di fatto che persuasero il relatore dell'Ufficio centrale nel Senato a non insistere sulla proposta fatta a tal fine di un articolo aggiuntivo nel disegno di legge sulla Cassa pensioni.

Certo è che volendosi procedere ora a tale ripartizione, non se ne avvantaggerebbe lo Stato, nè l'istituzione della Cassa vecchiaia, perchè se dal patrimonio del clero regolare si dovessero oggi dedurre le passività e gli oneri a cui deve adempiere, esso sarebbe in deficienza, qualora non vi si provvedesse e supplisse coi redditi del patrimonio del clero secolare. A me non resta per ora che un ufficio da compiere ed è quello di dare esecuzione all'ordine del giorno proposto nel Senato e che io accettai: di nominare cioè una Commissione la quale accerti ufficialmente la condizione delle cose che ho riassunto in brevi parole ed elimini i dubbi riconoscendo quale sia il patrimonio secolare e regolare.

A tale scopo ho dato le opportune disposizioni perchè approvata la legge la Commissione stessa sia costituita.

**De Cesare.** Che non si tocchi niente.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Finchè ci sarò io, non si toccherà niente, stiano tranquilli.

**De Cesare.** Sta bene.

**Aprile.** Ha nominato una Commissione per accertare soltanto.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Sì, il Senato ha voluto che si nominasse una Commissione per questo accertamento, e che nella medesima siano rappresentati tutti gli interessati, e cioè: il Ministero dell'interno per i Comuni, il Ministero del tesoro, il Ministero di grazia e giustizia per l'Amministrazione del Fondo per il culto, e il Ministero d'agricoltura per la Cassa vecchiaia.

E vengo ad un altro degli argomenti toccati dall'onorevole De Cesare. Egli ha lamentato che ai parroci si faccia pagare la tassa di manomorta. È una questione che io gli prometto di esaminare e di trattare col Ministero delle finanze nel desiderio che abbia una soluzione conforme alla legge. Debbo



però soggiungere che per i parroci, ai quali si dà la congrua secondo le disposizioni della legge, questa tassa di manomorta non costituisce un onere, perchè l'Amministrazione del Fondo per il culto, nel dedurre le passività alle quali sono soggetti i benefici parrocchiali, tien conto della tassa di manomorta, in quanto le rendite beneficiarie vi siano soggette, per dare l'equivalente in supplemento di congrua ai parroci.

**De Cesare.** Non è così; la richiede!

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** E poichè parlo di parroci, debbo una risposta all'onorevole Pala. Io mi sono occupato di quelli da lui ricordati e gli dichiaro che non vi è nessuna difficoltà perchè i parroci della Sardegna, al pari degli altri la cui congrua non raggiunge il limite fissato dalla legge, possano ottenerne il supplemento. Tutto dipende da un po' di diligenza degli interessati. Spetta ad essi di fare le domande unendovi ben inteso i documenti necessari. Si facciano vigilantissimi ed otterranno poichè l'onorevole Pala sa che « *vigilantibus non dormientibus jura succurrunt.* »

Così ho risposto, se non erro (e se qualche cosa avessi dimenticato prego di ricordarmelo) a tutte le questioni sollevate dei vari oratori.

**De Cesare.** Palatini.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Ho detto che avrei risposto sul capitolo.

È vero che l'onorevole De Cesare ha fatto un accenno alla politica ecclesiastica, ma non è il momento di fermarsi a discutere di questo argomento che è troppo importante, perchè si possa discorrerne incidentalmente e superficialmente.

Gli dirò solo che la politica ecclesiastica non può che svolgersi armonicamente con le tendenze e i concetti di un Ministero liberale e quindi con il massimo rispetto alla libertà di coscienza e al tranquillo esercizio del ministero spirituale senza nulla abbandonare dei diritti della potestà laica dei quali sarò vigile e rigido custode. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicolò.

**De Nicolò.** Sotto la giusta minaccia, che ci ha rivolto il presidente di restringerci inesorabilmente all'argomento dei diversi capitoli, io, che mi ero iscritto già sul capitolo 35, rinunzio a quella iscrizione e, se la Camera me lo consente, dirò in questa sede,

quasi come discussione generale, poche cose sulla antica questione delle Palatine. La Camera, secondo me, ha avuto sempre il torto, quando la questione fu sollevata, di guardarla come una questione di interesse meramente locale, di interesse forse amministrativo e anche elettorale e non ha visto la sua vera importanza, alla quale accennava oggi il relatore del bilancio. In quella questione vi è un alto problema di costituzionalità, che, più volte, con molta autorità e con molta competenza, l'onorevole mio amico De Cesare ha trattato alla Camera, e sul quale modestamente qualche volta anch'io ho dovuto intrattenermi. Se potessimo avere qui presente Matteo Renato Imbriani, ancora una volta egli dalla parte estrema della Camera sorgerebbe a protestare contro il modo, con cui è stata regolata l'amministrazione di quelle Regie Palatine, giustamente chiamandolo una iniquità, dico, iniquità nel senso proprio della parola. Non so se il Ministero possa chiamarsi veramente un Ministero radicale, come lo ha chiamato il mio amico De Cesare...

**Aprile.** Liberale!

**De Nicolò...** io per la soluzione di questa questione lo vorrei radicalissimo addirittura.

**Sacchi, relatore.** Per tutte le questioni!

**De Nicolò...** perchè ci vuole addirittura uno spirito deciso, energico, propenso a resistere a qualunque occulta influenza, per decidere secondo giustizia cotesta questione.

Diceva l'onorevole Sacchi come sia necessario intendere nel vero senso moderno il diritto di regalia, e allora incomincio dal domandare: come si è fatto nel 1891 alla chetichella, sottraendosi ad ogni possibile sindacato del Parlamento, con Regio Decreto a stabilire un nuovo ordine di cose nell'Amministrazione delle Regie Palatine? Si è detto e si è giustificato quel nuovo ordinamento col gridare contro l'anacronismo. Si è detto: è una istituzione, che ha fatto il suo tempo; oramai sono enti, che rappresentano nel mondo moderno un anacronismo. La cosa può essere vera fino ad un certo punto. Il Re d'Italia, capo di un Corpo di canonici...

*Una voce dal centro.* E canonico!

**De Nicolò** ...e canonico nello stesso tempo, obbligato, quando andava alla basilica, di sedere nel coro e di indossare gli abiti ca-

nonicali costituisce evidentemente un grottesco anacronismo. Ma allora, l'anacronismo deve sussistere quando conviene e deve cessare nel momento in cui non conviene più? L'Amministrazione di un così pingue patrimonio, sottratta a qualunque sindacato del Parlamento, è, o non è, non solo un anacronismo formale, ma anche sostanziale?

Dunque noi da qualunque parte della Camera si segga consideriamo questa una importante questione di diritto pubblico, che i diversi Ministeri che si sono succeduti hanno avuto il torto di carezzare con blande parole, di addormentare con qualche vana promessa, senza aver l'animo deliberato di darvi una soluzione, quale la ragione della società civile e moderna richiedono.

E qui non posso essere d'accordo col mio amico l'onorevole De Cesare: a tutto ciò si è opposta una potenza che diciamo occulta, ma che è abbastanza palese: è naturalmente la nuova amministrazione, il nuovo ente che ha sostituito l'antica istituzione; un nuovo Ministero non responsabile dinanzi al Parlamento.

Quindi mi auguro che il Governo sia non solo radicale, ma radicalissimo, perchè abbia l'animo di riparare a questo stato permanente d'ingiustizia qualunque sia il potere occulto o no che si possa opporre alla legge.

Noi abbiamo messo a capo di quel clero come rappresentante del Re, il quale si chiama gran priore luogotenente del Re, un monaco...

**Presidente.** Scusi, onorevole Nicolò, Ella ha detto prima che intendeva rinunciare al capitolo 35, sul quale è iscritto, perchè diceva di voler fare qui una specie di discussione generale...

**De Nicolò.** Sul capitolo primo.

**Presidente.** Ma il capitolo primo si riferisce al Consolidato 5 per cento.

**De Nicolò.** Ho preventivamente rinunciato a parlare sul capitolo 35...

**Presidente.** Senta, onorevole De Nicolò, l'altro ieri ho pregato i miei amici di considerare la mia posizione delicata e di contenersi entro certi limiti; oggi a più giusta ragione mi rivolgo ai colleghi di questa parte (*destra*) della Camera per rivolger loro la stessa preghiera...

**De Cesare.** Noi pure siamo suoi amici. (*Sì ride*).

**De Nicolò.** Se permette, dirò due altre parole ed avrò finito.

Domando all'onorevole ministro se date tutte quelle considerazioni alle quali così brevemente ho accennato, se non creda venuto il momento di attenersi alle promesse fatte da qualche suo predecessore, cioè di mettere in condizione il Parlamento di poter leggere almeno nei bilanci di cotesta Amministrazione. Come diceva, a capo di quel clero c'è un gran Priore, luogotenente del Re (il monaco) il quale, per esempio, il diritto delle messe che si introita da quel clero, (diritto che era una volta devoluto al clero palatino e che qualche volta si dispensava al clero povero) oggi quell'introito lo manda a Roma all'istituto di Propaganda; e così il danaro che spetterebbe alle chiese palatine del Re viene dato ad un istituto residente in Roma e che tende a combattere le istituzioni nostre compreso il Re d'Italia.

Dunque veda l'onorevole ministro se non sia cosa patriottica e prudente di far cessare questo stato di cose...

**De Cesare.** E tanti altri fatti.

**De Nicolò...** e tanti altri fatti che non espongo ora, ma sui quali sono disposto ad informare privatamente il signor ministro, per accontentare le giuste impazienze del nostro Presidente. Dichiaro, ripeto, che rinuncio a parlare sul capitolo 35.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu,** ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi, i giusti richiami dell'onorevole presidente non hanno consentito all'onorevole De Nicolò di trattare con la voluta larghezza delle Palatine pugliesi, sulle quali certamente anch'io avrei desiderato si fosse discusso ampiamente nel Parlamento. Infatti intorno ad esse si sollevarono dispute notevoli ed eleganti di diritto specialmente nella stampa, a cui partecipò con tanta competenza l'onorevole De Cesare, e sulle quali si è pronunciata con note sentenze, la magistratura.

La giurisprudenza pone la questione in termini differenti da quelli nei quali è stata qui presentata.

Infatti, le sentenze della Corte Suprema danno ragione a sostenere che le Palatine ed i beni delle medesime siano di patrimonio del Sovrano; se un dubbio può sorgere questo

è se non debbano considerarsi come facenti parte della dotazione della Corona...

**De Cesare.** Rimovete l'ostacolo e fate una legge.

**Sacchi, relatore.** È patrimonio dello Stato.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** No, no: non è così; mi dispiace che non mi sia dato indugiarmi a dimostrarlo. Ora devo limitarmi a dire che di fronte a tale dubbio reputai prudente lasciare la questione impregiudicata, e sospesi l'esecuzione del Decreto del giugno 1900 e del Decreto del gennaio ultimo scorso, che stabiliscono le norme per la vendita e la concessione in enfiteusi degli immobili appartenenti a quelle chiese.

Del resto è evidente che ove anche si trattasse non di patrimonio del Principe, ma di dotazione della Corona, questa avrebbe sui medesimi i diritti che le attribuisce l'articolo 19 dello Statuto del Regno, sino a che, come spesso si è fatto per ville ed altri immobili che non servivano più all'uso cui erano destinati, non furono per legge trasferiti al Demanio dello Stato. Se poi appartenessero alla specie di beni indicati nel successivo articolo 20, indubbiamente l'uso e il godimento di essi sono governati dalle disposizioni dello stesso articolo.

In tale condizioni di cose qualunque risoluzione oggi sarebbe prematura. E quindi non posso assumere che un impegno, quello di risolvere la questione con tutta sollecitudine.

Ma se ciò è utile per eliminare ogni occasione a dispute e controversie e per soddisfare le aspirazioni della popolazione pugliese in quanto possono avere di legittimo, non è necessario per le condizioni dell'amministrazione delle Palatine, che non merita le censure che le furono mosse dagli onorevoli De Nicolò e De Cesare.

Io non mi fermo al fatto speciale accennato dall'onorevole De Nicolò, dell'impiego e dell'uso delle elemosine date al gran priore per messe. Intorno a ciò domanderò informazioni al rappresentante del Governo per sapere se trattasi di cosa su cui lo Stato abbia azione di vigilanza e possa in qualche modo provvedere.

In quanto all'amministrazione delle chiese Palatine si è troppo presto dimenticato (e non occorrerebbe che lo rammentassi agli onorevoli colleghi che lo sanno meglio di me) in quali condizioni si trovasse la medesima e a

che fosse ridotto il patrimonio di quelle chiese prima che il Governo nominasse il commissario regio e si pigliassero i noti provvedimenti. (*Interruzione dei deputati De Cesare e De Nicolò*).

Si è per effetto di essi costituita la nuova amministrazione, che procede regolarmente, con vantaggio indiscutibile delle chiese, del clero e delle popolazioni.

Il patrimonio che nel 1891 ascendeva a poco più di dieci milioni, con una rendita di 445,000 lire, ora è aumentato di circa 700 mila con una maggior rendita di 32,000 lire.

E non solo, ma in grazia di questa nuova amministrazione non pochi, anzi notevoli vantaggi hanno ottenuto i Comuni che sono nel territorio di quelle chiese e che fruiscono di parte delle rendite di esse, ora assegnate a scuole, asili, ricoveri dei poveri e beneficenza largamente esercitata...

**De Cesare.** Danneggiando la povera gente.

**De Nicolò.** Riserviamo queste questioni, perchè...

**Presidente.** Si riservi, onorevole ministro.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Non mi dilungo, ma affermo che oltre il vantaggio che la povera gente trae dalle istituzioni sopra accennate, essa è stata sempre e specialmente quest'anno, aiutata con larghi sussidi; basti ricordare che si sono erogate per beneficenza e istruzione a vantaggio di quelle popolazioni oltre ottocentomila lire sui sopravanzanti di rendita delle Basiliche Palatine.

Ciò non esclude che l'Amministrazione non possa essere migliorata, e procurerò di farlo ove occorresse, specialmente dandole un indirizzo che giovi a risollevarle le sorti delle popolazioni rurali.

In quanto al controllo del Parlamento, di cui si è parlato dagli oratori, io ricorderò ai medesimi che la Camera non affermò mai il diritto ad esercitarlo. Solo uno dei miei predecessori promise di presentare una relazione quinquennale della gestione delle basiliche.

Detto questo, non aggiungo altro per aderire al giusto desiderio del presidente.

**De Cesare.** I voti sono venduti: sfido io! Ed aumentano le pigioni delle case alla povera gente, è naturale.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** È una questione che studierò.

**De Cesare.** Speriamo che studi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

**Stelluti Scala.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e della sua buona volontà di studiare col ministro delle finanze la intricatissima questione della tassa di manomorta sulle congrue; ne prendo atto; ma, per quanto abbia fiducia nella sua abilità, tuttavia non gli posso nascondere il timore che egli arrivi tardi: perchè, in questi giorni, si è rincarata la dose, almeno in alcune Provincie, nella pretesa e nella esazione della ingiustissima imposta.

Posso citare un fatto. Un curato, il curato della parrocchia di Domo nel comune di Serra San Quirico, il quale si era rivolto a me, dopo l'interrogazione che feci alla Camera, per sapere se dovesse, o no, pagare questa tassa (e naturalmente io, per mia opinione, gli ho detto d'aspettare), ha avuto sequestrate le rendite con atti esecutivi i quali (per un imposta di otto lire) hanno già superato le cinquanta lire. E notate che questo parroco ancora deve veder liquidata la sua congrua, in base alla legge del 1899; quindi, non ha avuto nemmeno quel supplemento di congrua che sarebbe soggetto ad imposta.

Ma, secondo me, il ministro non ha visto tutta la questione come è dibattuta tra Demanio e Fondo culto. Il ministro ha detto: il Fondo culto ha detratto l'imposta nella liquidazione del supplemento di congrua. E sta bene: la detrae. La detrae partendo dal concetto che la legge esoneri dall'imposta il patrimonio parrocchiale che non supera una rendita di novecento lire, e quindi che il Demanio non la sottragga. Ma, poichè il Demanio la sottrae, è evidente la conseguenza che la congrua rimane, nel fatto, ridotta.

Che ne verrà? Ne verrà che il parroco avrà diritto di riavere dal Fondo pel culto quella quota che è obbligato a versare al Demanio; e quindi, niente di meno, si dovrebbe tornare sopra tutta la liquidazione delle congrue. Ora domando se questo sia un criterio di buona amministrazione!

Poi, non è nemmeno esatto che il Fondo pel culto abbia, nella liquidazione, tenuto calcolo di questa esenzione. Perchè le questioni sono due. La tassa pretesa deve considerarsi rispetto al supplemento di congrua, e rispetto ai beni costituenti il beneficio parrocchiale, che non superano il limite minimo della congrua. Quando i beni costituenti il

beneficio parrocchiale non arrivano al limite di novecento o mille lire, che cosa sono? congrua o supplemento di congrua?...

**Presidente.** Ma adesso discutiamo anche delle congrue?! Dico la verità, che questo sistema di discussione è proprio una mancanza di riguardo anche a me. Questa discussione è assolutamente fuori di luogo, poichè c'è il capitolo apposito delle congrue...

**Stelluti-Scala.** Mi dispiace questa guerra in famiglia. (*ilarità*). Poichè si è parlato delle congrue in questo capitolo, mi pare che anche io dovrei ugualmente trattarne...

**Presidente.** Dispiace anche a me; ma, se ci pensano un momento, vedranno che ho ragione.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Onorevole presidente, se permette, dirò due parole.

**Presidente.** Parli pure.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** La questione è stata discussa nel Consiglio d'amministrazione del Fondo culto, dove io espressi opinione che secondo la legge del 1874 le rendite beneficiarie non superiori a trecento lire siano esenti dalla tassa di manomorta come lo sono i supplementi di congrua di qualunque natura. La tassa sulle rendite superiori viene, secondo ho notato, rimborsata ai parroci. Per conseguenza comprende l'onorevole Stelluti-Scala che non potrei assumere alcun impegno, anche posto il dubbio cui egli accenna, di presentare leggi che riguardano il ministro delle finanze; solo vedrò di far di tutto per risolvere la vertenza, secondo equità e con la retta applicazione della legge.

**Stelluti-Scala.** Prendo atto di questa dichiarazione, e mi limito a dire all'onorevole ministro: faccia presto perchè *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur.* (*Commenti*).

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni rimane così approvato il capitolo primo in lire 240,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 1,100.

Capitolo 3. Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al Fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti, lire 11,411,900.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 1,700.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,500.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono conseguiti i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 230,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, 5,890,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,400,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,040,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 20,000.

TITOLO II. Entrata straordinaria - Categoria II - Trasformazione di capitali - Esazione di capitali. — Capitolo 12. Esazione e ricupero di capitali, lire 1,600,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 11,787,200.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali, lire 6,120,000.

Proventi diversi, lire 2,460,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 20,367,200.

TITOLO II. Entrata straordinaria. — Categoria seconda. Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali, lire 1,600,000.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 1,600,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 21,967,200.

Pongo a partito questo stanziamento complessivo.

(È approvato).

Passiamo ora alla spesa, con l'avvertenza che i capitoli sui quali non sorgesse opposizione s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. Spese effettive. — Spese di amministrazione. — Capitolo 1. Personale (Spese fisse), lire 488,000.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie), lire 120,000.

Capitolo 3. Aggiò ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordina-

rio incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine), lire 470,000.

Capitolo 4. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato, ed alle rispettive famiglie, lire 9,000.

Capitolo 5. Spese pel servizio esterno, lire 120,000.

Capitolo 6. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962, lire 76,000.

Capitolo 7. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 8. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

Presidente. Sul capitolo 8 ha facoltà di parlare l'onorevole D'Andrea.

D'Andrea. Sono quattro anni dacchè le diverse amministrazioni dello Stato hanno provveduto a sistemare e collocare definitivamente il gran numero degli straordinari a cui provvede la legge del giugno 1897.

Fra questa immensa classe di diseredati e di umili non hanno ancora trovato collocamento gli scrivani straordinari delle Intendenze di finanza retribuiti sul bilancio del Fondo per il culto. Costoro servono due padroni, l'amministrazione finanziaria e l'amministrazione della giustizia. Essi sono pochi disseminati in diverse Provincie. Credo che il loro numero ascenda a circa novanta e non hanno potuto trovar modo come costituirsi in lega di previdenza, di resistenza e di miglioramento.

Veramente, nel marzo 1900, il ministro delle finanze, d'accordo con quello della giustizia, provvide alla loro sorte e presentò un disegno di legge perchè fossero collocati in pianta stabile.

Questo stesso disegno di legge fu approvato dalla Giunta del bilancio, ma poi non venne dinanzi alla Camera per le vicende parlamentari, che non ne consentirono la discussione.

Non so se questa sia la sede più opportuna per la mia raccomandazione; imperocchè, trattandosi di impiegati, che, ripeto, dipendono contemporaneamente dal Ministero delle finanze e da quello della giustizia, è mestieri che i due Ministeri si mettano d'accordo fra loro.

Ma io invoco dall'onorevole ministro che esamini questa questione, e provveda una buona volta a questi derelitti, che sono anche pochi di numero, e che, secondo il disegno di legge, che non ricordo per non provocare i richiami del presidente, non graverebbero neppure sul bilancio dello Stato.

Per questo confido che l'onorevole ministro vorrà provvedere sollecitamente alla loro sorte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Molte sono le raccomandazioni che vengono fatte per i servizi dipendenti da questo Ministero.

Io non dimenticherò di tenere nel dovuto conto la raccomandazione dell'onorevole D'Andrea per la sorte di questi funzionari, e vedrò che cosa si potrà fare a loro favore.

**D'Andrea.** Sono già stati presentati dei disegni di legge, quindi è tutto già studiato.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Io esaminerò quei disegni di legge, per vedere se sia il caso di ripresentarli.

**Presidente.** Il capitolo 8 s'intende approvato.

Capitolo 9. Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Capitolo 10. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 40,000.

Capitolo 11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 7,000.

Capitolo 12. Spese d'ufficio, lire 18,000.

Capitolo 13. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 17,215.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Spese di liti e contrattuali.* — Capitolo 15. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Su questo capitolo, nel quale sono stanziati 300,000 lire per spese di liti e di coazione, trovano posto alcune osservazioni, le quali forse avrebbero avuto sede più opportuna nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle fi-

nanze, dove, sparse in otto capitoli, sono stanziati altre 868,000 lire per spese di liti e coazione. Ad ogni modo di queste osservazioni prego l'onorevole guardasigilli a farne parte ai suoi colleghi delle finanze e del tesoro.

Io mi sono data la cura melanconica di scorrere tutti gli undici bilanci di previsione dei vari Dicasteri e di aggiungere le cifre impostate a titolo di spese di liti e coazione, ed ho ottenuto la cifra complessiva di 1,300 mila lire.

Se la Camera o il ministro lo desiderassero, potrei farne la specificazione capitolo per capitolo per ogni Dicastero, ma ciò non varierebbe la somma complessiva enunciata.

Il solo Dicastero degli esteri non registra spese a questo titolo.

Ora, questa spesa appare piuttosto notevole, per non dire esagerata, e forse non sempre giustificata dalle esigenze amministrative.

Io so benissimo, che lo Stato in qualità di convenuto è spesso obbligato a difendersi in giudizio dalle azioni promosse contro di esso da persone aventi con lui rapporti d'interesse per lavori, somministrazioni, forniture, appalti, ecc.

E da questo punto di vista considerata siffatta spesa costituisce una necessità imprescindibile per la tutela degli interessi dello Stato, e non si presta quindi a sindacati e censure, molto più mancando gli elementi di fatto sui quali far cadere la critica con piena cognizione di causa.

Ma a questo riguardo si può osservare che noi abbiamo per difendere le ragioni dello Stato l'istituto, appositamente creato, delle avvocature erariali le quali costano la bella cifra di lire 982,659.34.

Sono dunque circa 2 300,000 lire che lo Stato spende annualmente per liti e coazione, ed avendosi l'istituto delle avvocature erariali, io non comprendo come si possa profondere tutta questa somma.

Ma la ragione deve ricercarsi in ciò, che avviene troppo spesso che lo Stato ricorra al patrocinio di avvocati estranei (che chiamerò anche parlamentari, perchè ordinariamente sono senatori o deputati) ai quali naturalmente vengono liquidate delle specifiche e competenze abbastanza salate con una certa correntezza, che spesso contrasta con la entità delle cause e con quei criteri giusti

di rigida amministrazione del danaro dello Stato. Gli allegati ai rendiconti consuntivi registrano questi eccessivi compensi e i nomi dei percipienti, che ordinariamente sono sempre gli stessi, favoriti da tutti i Ministeri che si succedono; ed anzi giorni sono l'onorevole ministro dei lavori pubblici, rispondendo ad una interrogazione, dichiarava che per una vertenza che lo Stato ha contro le Società ferroviarie, aveva pregato un eminente giurista di questa Camera di volersi associare all'Avvocatura erariale, e dare l'opera propria; e che sperava che l'eminente giurista avrebbe accettato l'incarico!

Io comprendo che in certi casi speciali di cause gravissime per la loro entità e per la loro difficoltà, ove si ravvisi insufficiente il patrocinio delle Avvocature erariali ad assicurarne il successo, si ricorra a questo ausilio che ingrossa però la cifra della spesa; ma vorrei che solamente in via di eccezione si ricorresse all'opera di questi giuristi. Ma le eccezioni sono troppo frequenti, e ciò oltreché elevare la spesa, non può solleticare l'amor proprio delle stesse Avvocature erariali.

E qui vorrei aprire una parentesi, per accennare a certi incarichi retribuiti dei quali il Governo fa un uso, anzi un abuso troppo frequente; ma per non abusare del tempo della Camera ne parlerò in altra occasione, allorquando avrò raccolti tutti gli elementi e dati di fatto, a sostegno di una mozione che intendo di presentare, per segnalare al Governo tutte le economie che, senza pregiudizio dei pubblici servizi, si potrebbero introdurre nelle varie branche dell'Amministrazione dello Stato, sopprimendo le medaglie e gettoni di presenza alle trenta e più Commissioni consultive che deliziano le Casse dello Stato; sopprimendo le retribuzioni per incarichi e missioni diverse, per arbitraggi, studi, ecc.; sopprimendo altri assegni di favore, nonché certe indennità di carica, di alloggio e di residenza delle quali godono sotto questi ed altri titoli speciosi certi alti funzionari dello Stato, in aggiunta ai lauti stipendi dei quali sono provveduti.

E tutto ciò per devolvere queste economie a favore dei maestri elementari, dei veterani e di tutta la numerosa classe degli umili e sofferenti.

Al quale riguardo l'onorevole presidente mi permetta di ricordare la discussione che ebbe luogo in Senato il 19 dicembre 1900 a

proposito del bilancio di agricoltura, e di citare alcune parole pronunziate dal senatore Astengo con quell'alta autorità e competenza che tutti gli riconoscono. L'austero senatore si fece a denunciare questo continuo pullulare di tante Commissioni consultive che concretano tutta la loro morale nei gettoni o medaglie di presenza, rilevando non esservi servizio pubblico in cui questa istituzione non riesca ad allignare. E usciva in queste amare, ma giuste parole: essere poco costituzionale che con decreti ministeriali si fissino indennità di presenza sul bilancio dello Stato.

« A me, egli diceva, fa un effetto disgustoso il vedere la caccia ignobile che fanno questi alti funzionari (e poteva aggiungere anche parlamentari) provvisti di lauti stipendi a queste medaglie di presenza ed altre indennità, che sono una vera cuccagna per questi privilegiati »; e finiva per esortare il Governo ad abolirle tutte senza eccezioni, perchè così ne vantaggerebbe la moralità pubblica. Altri senatori fecero eco alle sue proposte.

Ma, tornando all'argomento, dirò che, pur tenendo conto dei casi nei quali lo Stato è costretto per necessità di difesa a fare delle liti, la cifra impostata è troppo rilevante. Essa ingenera il sospetto, che lo Stato intenti delle cause per il solo gusto di litigare coi suoi amministrati, che lo Stato si faccia litighino per contrastare il dovuto a chi di ragione.

Pur troppo però bisogna riconoscere che, di fronte a questa tendenza dello Stato a litigare, sta il fatto che molto spesso appaltatori ingordi e senza scrupoli, tentano di dare la scalata alle Casse dello Stato, di saccheggiarle con pretese temerarie, ed allora è giustificata la difesa che lo Stato fa ad ogni costo delle sue ragioni.

Ed a questo proposito va data una parola di lode all'onorevole ministro Prinetti, il quale quando siedeva sulle cose dei lavori pubblici aveva istituito una Commissione di liquidazione onde rintuzzare le ingorde brame di questi appaltatori, veri vampiri dello Stato, talora protetti da alte influenze.

Io poi, vista la tendenza che ha il magistrato italiano di dar torto nella maggior parte dei casi al Governo, consiglieri due cose: la prima, che fossero meglio studiate e si risolvessero a tempo con giustizia ed equità, le varie controversie sui reclami dei

privati; la seconda, che si adottassero ragionevoli transazioni e componimenti, ricordando l'adagio che val meglio una discreta transazione che una risoluzione per mezzo dei tribunali, sempre incerta e sempre fonte di gravi dispendi per lo Stato.

A questo riguardo l'onorevole Rava, in una recente seduta mattutina, rilevava che il Governo, per non aver voluto accettare una ragionevole transazione, aveva dovuto rimettere, fra interessi ed altro, circa 100,000 lire per i lavori della clinica di Sant'Orsola a Bologna. Qualche cosa di simile mi consta (per aver fatto parte di una Commissione parlamentare) esser pure avvenuto per lavori eseguiti dalla ditta Piatti nei locali della Università di Torino.

Dunque, senza citare altri casi, io devo pregare il Governo a far meno liti e ad adottare di più il sistema delle transazioni. Io devo pregare di studiare bene i contratti e i capitoli senza lasciare addentellati a questioni, affinché non si ripeta ciò che lamentava il compianto Mantellini, che cioè non si appaltano lavori, ma si appaltano liti. Ed infine lo esorto ad usare giustizia ed equità con tutti, per non impigliarsi in litigi giudiziari, nei quali, vincitore o vinto, il Governo ci perde sempre, nella considerazione, nell'affetto e nel prestigio di cui dev'essere circondato di fronte ai cittadini. Ed ho finito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Mel non vorrà di certo che io mi indugi a discutere sulle considerazioni da lui esposte, che ci condurrebbero oltre i confini di questo bilancio. Mi limito allo stanziamento sulle spese di lite e darò brevi spiegazioni che spero sodisferanno l'oratore. Anzitutto comincio per dirgli che tutte le spese di liti iscritte in questo capitolo non costituiscono una passività effettiva, poichè in gran parte sono quasi una partita di giro per il fatto dei rimborsi previsti nel capitolo 9.

Convengo con l'onorevole Mel che le pubbliche amministrazioni devono evitare di farsi promotrici di giudizi, ma non si vorrà estendere questo precetto fino a pretendere che per evitarli rinunzino a riscuotere quanto ad esse è dovuto.

In quanto alle transazioni posso dire all'onorevole Mel che esse non trovano ostacoli, ma sono anzi facilitate, con qualche

sacrificio dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Senza entrare in altri particolari mi basti, a giustificazione dello stanziamento, notare che esso corrisponde ai risultati del consuntivo e quindi credo che debba essere mantenuto tal quale è proposto.

**Mel.** E io la prego di trasmetterli ai colleghi del tesoro e delle finanze che sono i più interessati.

**Presidente.** Così rimane approvato il capitolo 15.

Capitolo 16. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.: spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (*Spesa obbligatoria*), lire 33,000.

*Contribuzioni e tasse.* — Capitolo 17. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 440,920.

Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 465,000.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*) lire 320,000.

Capitolo 20. Tassa di registro e bollo e sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 21. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

*Spese patrimoniali.* — Capitolo 22. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 23. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 24. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 870,000.

Capitolo 25. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 360,000.

Capitolo 27. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 28. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse*), lire 20,000.



*Spese disposte da leggi e decreti legislativi.* —

Capitolo 29. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 30. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 3,695,000.

Capitolo 31. Assegno ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,000,000.

Capitolo 32. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 33. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse*), lire 514,800.

Capitolo 34. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi a *divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 65,000.

Capitolo 35. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 439,000.

Capitolo 36. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 105,000.

Capitolo 37. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,687,250.

Capitolo 38. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante la vacanza (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. L'onorevole ministro sa quanta deferenza personale io abbia per lui, per il suo ingegno e per la sua rettitudine; quindi io lo prego di prendere in buona parte le osservazioni che sto per fare.

Io devo pregare il ministro dei Culti di voler proteggere più efficacemente il basso clero, e ciò non solo per un sentimento di giustizia, ma anche per l'interesse politico che noi abbiamo di affezionare vieppiù alle isti-

tuzioni questi poveri sacerdoti, che sono bistrattati dai loro superiori dell'alto clero quando spiegano sentimenti patriottici o cercano di conciliare Chiesa e Stato.

Giorni sono l'amico Vischi rilevò le misere condizioni del basso clero accennando alla nobile missione che esso ha di educare il popolo nel santo timore di Dio e nella devozione alle istituzioni, ed io mi associo a tali dichiarazioni; e l'onorevole Lucifero, svolgendo un suo ordine del giorno col quale invitava il Governo a presentare un disegno di legge inteso a riordinare gli Economati Generali dei benefizi vacanti, (i quali, quasi fossero i nemici naturali del basso clero, hanno preso tale una preponderanza e un sopravvento sul potere centrale da considerarsi quasi gli arbitri degli interessi del basso clero), accennava, con misurata parola, agli inconvenienti che si lamentano nei rapporti fra il basso clero e questi Economati Generali... e loro Sub-Economi...

Presidente. Ma scusi, qui non si parla di Economati.

Mel. Onorevole presidente, il capitolo parla anche di assegni agli economi spirituali. Con quanti sacerdoti aventi cura d'anime mi avviene di parlare, tutti o quasi, pur lodandosi delle benevole disposizioni del Governo, non hanno che lamentazioni a fare sul modo onde sono trattati dagli Economati Generali, i quali, oltrechè assorbire gran parte dei redditi dei Benefizi per spese così dette di amministrazione, li osteggiano nei sussidi, nei restauri necessari alle chiese e alle canoniche, ritardano loro la corrisponsione dei magri assegni dovuti, e contrastano con una specie di passiva resistenza le umane disposizioni del ministro dei culti.

E vengo al caso speciale, pel quale io vi ho rassegnato, onorevole ministro guardasigli, una dettagliata rappresentanza.

Presidente. Ella sa che gli economi spirituali sono una cosa diversa; io non voglio impegnare una discussione su questo argomento, ma la prego di limitarsi.

Mel. L'articolo 2 della legge 4 giugno 1899 statuisce: « Semprechè non vi siano corpi od enti morali o privati obbligati a sostenere le spese pel culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. » E la legge del 30 dicembre 1900, all'ultimo capo-

verso stabilisce: « Oltre a quanto è sopra disposto, in tutti i casi, agli economi spirituali sarà pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto ai termini dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899. »

Avanzate queste domande da parecchi economi spirituali aventi cura di anime, specialmente nelle Provincie toscane, la Direzione generale del Fondo culto ha risposto, ed essa non poteva altrimenti rispondere in base alla legge, che non poteva provvedere, inquantochè alcuni di essi erano provvisti di un reddito superiore alle 900 lire; ed anzi per uno di questi, che è appunto l'economista spirituale di Cutigliano, la Direzione ebbe a dichiarare: siccome voi percepite un reddito eccedente di molto le 900 lire, perchè avete un assegno annuale dall'Opera pia dell'Umiltà di Pistoia di ben lire 1112, così avete più di quello che lo Stato deve dare, e non potete ripetere le spese di culto! Indarno questo buon sacerdote ebbe a dimostrare che egli non percepiva affatto le lire 1112 dell'assegno dell'Opera pia di Pistoia, e nemmeno le 900 di congrua, ma soltanto 50 lire al mese di stipendio, equivalenti a lire 600 annue, con cui doveva e deve provvedere non solo a mantenere sè stesso, ma a provvedere anche al sacrista, al campanaro, all'organista, alle spese per la cera, per l'olio, pel vino, per l'incenso, per l'addobbo degli altari, ecc. Gli fu risposto che a quel suo beneficio parrocchiale erano assegnate le lire 1112, e che se egli di fatto non le percepiva, si era perchè il più delle lire 600 corrispostegli erano devolute ed apprese per spese di Amministrazione dall'Economato generale dei benefici vacanti.

Magra consolazione, a dir vero, per questo povero sacerdote!

Ora se in questi casi si verificano degli assegni molto inferiori in complesso alle 900 lire, come si fa a negare il misero assegno delle 135 lire per le spese di culto che sono accordate ad altri? Questa a me pare una enormità, anzi una vera ingiustizia, ed io prego l'onorevole ministro di provvedere perchè scompaiano simili sconci.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Sul caso speciale accennato dall'onorevole Mel non posso che promettere di pigliarlo in esame.

Non credo però che dal caso del parroco

da lui ricordato sia lecito argomentare o dubitare che non si diano i supplementi di congrua secondo vuole la legge.

Questa ha disposto che la direzione del Fondo pel culto faccia la liquidazione e stabilisca in base a criterii ben determinati, la misura del supplemento di congrua dovuto. In caso di contestazione decide il Consiglio di amministrazione di cui è presidente il collega Fili-Astolfone. Io so, e questi è in condizione di affermarlo, che se in qualche cosa il Consiglio stesso abbonda, è in benigne interpretazioni a favore dei parroci.

**Mel.** Pel caso speciale c'è la pratica al Ministero!

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Quanto al Ministero posso assicurare che tutti i giorni è un continuo giungere di reclami che vengono diretti a me o per raccomandazioni di colleghi e non passa giorno che io non inviti il Fondo per il culto a riesaminare e risolvere qualche reclamo. Ebbene posso dire che tal esame si fa nel modo il più soddisfacente.

Può darsi che in qualche caso si sia caduti in errore, ed io richiamerò di nuovo l'attenzione del Fondo per il culto sul fatto speciale di cui parlò l'onorevole Mel, ma posso assicurare la Camera che forse non vi è istituito il quale usi maggiore benevolenza verso il clero, ed è qui il presidente di quel Consiglio il quale può confermare la verità delle mie parole.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili Astolfone, presidente della Sotto-giunta del bilancio.** Contro la liquidazione, che fu fatta dall'amministrazione del Fondo per il culto, i parroci hanno diritto, ai termini della legge del 1899, di ricorrere al Consiglio di amministrazione, il quale esamina tutti i reclami pervenuti, anche quelli pervenuti dopo scaduti i termini stabiliti dalla legge. Ora, nonostante il numero straordinario dei reclami, nessun parroco ha avuto motivo di lagnarsi.

Riguardo agli economi, onorevole Mel, noi non volevamo dare l'assegno se non a quelle parrocchie dove questi economi fossero necessari. E questo abbiamo fatto, e dappertutto dove era necessario abbiamo concorso coi fondi, come prescrive la legge.

Ora mi piace di confermare quello che ha detto l'onorevole ministro. Io ho l'onore di presiedere il Consiglio di amministrazione.

Or bene, io sono sempre estremamente rigido, di fronte ai miei colleghi, nell'osservanza del regolamento; ma spesso ho dovuto cedere alle loro condiscendenze in fatto di liquidazione. Per ciò riesamineremo il caso speciale citato dall'onorevole Mel; ma credo che egli non abbia detto cosa perfettamente esatta, quando ha detto che l'amministrazione del Fondo per il culto ha negato all'economista l'assegno.

**Mel.** Domando di parlare.

**Presidente.** Non posso darle facoltà di parlare.

**Mel.** Ma io sono stato frainteso, debbo spiegare...

**Presidente.** Non posso darle facoltà di parlare perchè non è permesso di parlare due volte.

**Mel.** Io ho dovuto rilevare l'enorme ingiustizia...

**Presidente.** Ella non può parlare.

Rimane approvato il capitolo 38.

**Casuali.** — Capitolo 39. Spese casuali, lire 14,200.

**Fondi di riserva.** — Capitolo 40. Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 41. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

**TITOLO II. Spesa straordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie e diverse.* — Capitolo 42. Personale fuori ruolo e in disponibilità (*Spese fisse*), lire 4,720.

Capitolo 43. Assegni al personale straordinario (*Spese fisse*), lire 27,300.

Capitolo 44. Compensi per lavori straordinari diversi e specialmente per la prima attuazione della nuova legge per l'aumento delle congrue parrocchiali e per la liquidazione dei crediti dei Comuni, lire 24,000.

Capitolo 45. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 500,000.

Capitolo 46. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 680,000.

Capitolo 47. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (*Spesa obbligatoria*), lire 165,000.

Capitolo 48. Spesa straordinaria per ri-

parazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

**Categoria seconda. Trasformazione di capitali.** — **Capitali.** — Capitolo 49. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (*Spesa d'ordine*), lire 177,000.

Capitolo 50. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e recupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario (*Spesa obbligatoria*), lire 1,423,000.

**RIASSUNTO.** — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 1,541,715.

Spese di liti e contrattuali, lire 333,000.

Contribuzioni e tasse, lire 1,231,920.

Spese patrimoniali, lire 1,370,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 14,259,550.

Casuali, lire 14,200.

Fondi di riserva, lire 130,000.

Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 18,880,385.

**TITOLO II. Spesa straordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — Spese straordinarie e diverse, 1,481,020.

**Categoria seconda. Trasformazione di capitali.** — Capitali, lire 1,600,000.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 3,081,020.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 21,961,405.

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

**TITOLO I. Entrata ordinaria.** Categoria prima. *Entrate effettive* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero, lire 12,600.

Capitolo 2. Rendita 4.50 per cento al netto, lire 1,570,000.

Capitolo 3. Prodotto di beni stabili, lire 8,500.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, ecc., lire 320,000.

Capitolo 5. Crediti fruttiferi, lire 3,000.

Capitolo 6. Interessi sul prezzo beni e

sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 3,000.

*Proventi diversi.* — Capitolo 7. Ricupero e proventi diversi, lire 25,000.

Capitolo 8. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato, lire 14,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.* — Capitolo 9. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 10,000.

Capitolo 10. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità, lire 80,000.

*Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.* — Capitolo 11. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 12. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 20,000.

Capitolo 13. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 64,500.

Capitolo 14. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 500.

Capitolo 15. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 3,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,917,100.

Proventi diversi, lire 39,000.

Totale del titolo I. *Entrata ordinaria*, lire 1,956,100.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione*, lire 90,000.

*Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati*, lire 90,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 180,000.

Insieme *Entrata ordinaria e straordinaria*, lire 2,136,100.

Parte Prima. — *Spese proprie dell'amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.*

— Capitolo 1. Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa del personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma. Compensi e indennità, lire 39,400.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli

impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*) lire 12,500.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 1,600.

Capitolo 4. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 7,500.

Capitolo 5. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio: economia e stampe (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000.

Capitolo 7. Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 2,000.

*Spese di liti e contrattuali.* — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 6,500.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*). lire 1,500.

*Contribuzioni e tasse.* — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 14,000.

Capitolo 11. — Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 56,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

*Spese patrimoniali.* — Capitolo 14. Riparazioni ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 8,000.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 209,000.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 12,000.

*Spese disposte da leggi e decreti legislativi.* — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi. — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 600,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 12,500.

Capitolo 20. Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 47,500.

*Casuali*. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 5,000.

*Fondi di riserva*. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine lire 18,000.

Capitolo 24. — Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 2,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese straordinarie diverse*. — Capitolo 25. Personale fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 2,750.

Capitolo 26. Compensi per lavori straordinari, lire 2,000.

Capitolo 27. Spese diverse per concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 28. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 10,000.

Capitolo 28 bis. Pagamento al Capitolo di S. Pietro in Vaticano a tacitazione dei danni sofferti dal fabbricato della Chiesa di San Giovanni alla Lungara, lire 8,500.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali di spettanza dell'Amministrazione*. — Capitolo 29. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 30. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 85,000.

*Capitali di spettanza degli enti conservati*. — Capitolo 31. Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 64,500.

Capitolo 32. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 23,000.

Capitolo 33. Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 34. Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

PARTE SECONDA. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di reli-*

*gione nella città di Roma*. — TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 35. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,662.32.

Capitolo 36. Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte, lire 85,119 e centesimi 20.

Capitolo 37. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 180,000.

Capitolo 38. Assegno all'Istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma, lire 200,000.

Capitolo 39. Assegno al comune di Roma per la Società dei giardini educativi di infanzia, lire 5,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 40. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 34,068.48.

Capitolo 41. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 42. Rimborso al Tesoro dello Stato a diminuzione della somma pagata alla Congregazione di carità di Roma, ai termini dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

RIASSUNTO. — Parte prima. *Spese proprie dell'amministrazione*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. Spesa di amministrazione, lire 81,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 8,000.

Contribuzioni e tasse, lire 121,000.

Spese patrimoniali, lire 329,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 860,000.

Casuali, lire 5,000.

Fondi di riserva, lire 20,000.

Totale del titolo I. *Spesa ordinaria*, lire 1,424,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese straordinarie diverse, lire 25,250.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Di spettanza dell'amministrazione, lire 90,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 90,000.

Totale del titolo II. *Spesa straordinaria*, lire 205,250.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 1,329,250.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale*

Per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — Titolo primo. (*Spesa ordinaria*), lire 472,781. 52.

Titolo secondo. (*Spesa straordinaria*), lire 34,068. 48.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 506,850.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 2,136,100. Passiamo ora al disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

A modificazione del disposto dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1900, n. 249, relativa alla retribuzione agli alunni delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, la maggior spesa di lire 418,440 concessa per un terzo nell'esercizio finanziario 1900-901, per due terzi nell'esercizio 1901-902, e per intero nell'esercizio successivo, sarà iscritta colle stesse modalità sul capitolo: *Magistrature giudiziarie — Personale*, anziché sul capitolo: *Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio*.

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 31 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e ordinarie* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 4.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

La votazione segreta di questo disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Crede la Camera di intraprendere la discussione del bilancio dei lavori pubblici?

Voci. No! no! È mezzogiorno!

Presidente. Comunico alla Camera che l'onorevole Rava ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

La seduta termina alle 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'ufficio di revisione.